



Determina n. 22 del 9/10/2025

Decisione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a Poste Italiane S.p.A. per il servizio "Posta Pick Up Light"

La Consigliera Tesoriera

Premesso che a fine settembre scade il contratto con Poste Italiane s.p.a per il ritiro della posta a domicilio, stipulato a seguito della Delibera del Commissario Straordinario n. 30/2024 del 17/09/2024;

Rilevata l'esigenza di procedere ad un nuovo affidamento per il servizio sopra citato che permette di effettuare le spedizioni postali, senza la necessità che il personale della Segreteria si rechi personalmente agli uffici postali;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto altresì che, ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: attivazione servizio di ritiro a domicilio della posta (servizio pick up)
- Importo del contratto: € 292,80
- Durata del contratto: fino al 30/09/2026;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento; in particolare, ai sensi dell'art. 102 Codice dei contratti, è richiesto che l'operatore economico si impegni a:
 - a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
 - b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
 - c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per



le persone con disabilità o svantaggiate;

Considerato che l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00/150.000,00) non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi/dei lavori pubblici di cui all'art. 37 del D.lgs. n. 36/2023;

Rilevato preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Rilevato altresì:

- che l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- che, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del D.lgs. n. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;
- che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato; in particolare, ai sensi dell'art. 11 comma 2 allegato I.01 del D.lgs. n. 36/2023, il CCNL non è applicabile in quanto l'OE non ha dipendenti;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice dei Contratti;



Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00 per cui l'ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso alle piattaforme digitali, fermo restando l'obbligo di acquisizione del CIG mediante PAD e invio scheda AD5;

Precisato

- che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse, non trattandosi di appalto complesso considerato l'oggetto dello stesso e, dunque, della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Dato atto che a questo proposito è stato chiesto un preventivo a Poste Italiane spa, titolare del precedente affidamento, considerato il grado di soddisfazione maturata per il precedente servizio eseguito a regola d'arte e nel rispetto dei termini e della qualità delle attività svolte;

Visto il preventivo inviato da Poste Italiane, allegato alla presente, per il servizio Posta Pick Up Light;

Tenuto conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) - e dell'esperienza maturata nell'ambito specifico;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea; che non sussistono rischi da interferenze e che, quindi, non sussiste l'obbligo di redigere il Duvri e che l'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.;

Ritenuto di affidare a Poste Italiane S.p.A., le attività in parola per gli importi sopra precisati, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che è consentito derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Visti

- la legge istitutiva dell'ente e il Regolamento di organizzazione e di contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i.;
- il Regolamento interno per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie adottato con Delibera n. 25 – Verbale del 01/04/2025;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il D.lgs. n. 36/2023;



Richiamata la delibera del Commissario Straordinario n. 21/2025 del 07/02/2025 con la quale sono state pianificate le esigenze dell'Ente per l'anno 2025 (acquisizione servizi e forniture);

Considerato che nella delibera sopra citata sono stati imputati € 19.212,55 al cap. 14.2 "Spese postali, corrieri, telefoniche e internet" del Bilancio preventivo 2025 per la fornitura di beni relativi all'ordinaria gestione dell'Ente;

Accertato che l'importo annuale del contratto, pari ad € 292,80, è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2025, come voce di costo da imputare al cap. 14.2 "Spese postali, corrieri, telefoniche e internet" del Bilancio preventivo 2025 e che la disponibilità finanziaria del pertinente capitolo del bilancio 2025 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

Dato atto che per il predetto servizio verrà acquisito il CIG, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della L. n. 136/2010;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del Codice, dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Determina

Per quanto in premessa:

1. l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, a Poste Italiane per l'attivazione del servizio Posta Pick Up Light per il ritiro della posta da spedire a domicilio, per 12 mesi, al costo di € 292,80.
2. Di assumere l'impegno di spesa di € 292,80 al cap. 14.2 "Spese postali, corrieri, telefoniche e internet" del Bilancio preventivo 2025 per il pagamento del servizio sopra indicato;
3. di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura/ricevuta e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi verrà acquisito il codice CIG e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.
5. di precisare che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
6. di demandare al rup anche per mezzo degli Uffici competenti:
 - tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;



- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20, 23 e 28 del D.lgs. n. 36/2023, compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.lgs. n. 36/2023 e di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 7. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 giorni da quello di pubblicazione;

Firma della Tesoriera, Dott.ssa Carmelina Fierro